



Disposizione Repertorio n. 4134/2018
Prot n. 100737 del 07/12/2018

IL DIRETTORE

- VISTO** il d. lgs. 19 aprile 2016 n. 50 s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni possono affidare all'esterno i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell'art. 3 lett. vvvv) del d.lgs. 50 del 2016 ossia "servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE";
- VISTI** gli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 e 157 del d.lgs. n. 50 del 2016 che recano la disciplina sull'affidamento dei servizi tecnico - professionali mediante affidamento diretto o procedura negoziata per importi inferiori ai 100.000,00 euro;
- VISTE** le Linea guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50 del 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- VISTE** le Linea guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 50 del 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- VISTO** il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d. lgs. 50 del 2016 pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016;
- CONSIDERATO** che si è proceduto alla predisposizione dello schema di avviso di formazione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 ed altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell'art. 3 lett. vvvv) del d.lgs. 50 del 2016 s.m.i. ossia "servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE";
- CONSIDERATO** che gli affidamenti avverranno previo espletamento delle seguenti procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nell'elenco:
1. incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.;
 2. incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a €100.000,00, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del d. lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento dell'attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- DATO ATTO** che l'avviso di istituzione dell'elenco comprensivo degli allegati, verrà pubblicato sul sito <https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi>;
- RITENUTO** di approvare lo schema di avviso di cui sopra e di dare atto che le domande di iscrizione dovranno essere formulate secondo le procedure indicate;
- RITENUTO INFINE** che l'elenco avrà validità biennale, fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute contrarie intendendosi automaticamente adeguati



riferimenti alle norme riportati nell'avviso e di intenderli sostituiti dalla corrispondente disciplina della normativa sopravvenuta;

DISPONE

Art. 1 - di procedere alla formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 rientranti nella definizione dell'art. 3 lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 ossia *“servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE”*;

Art. 2 - L'elenco è suddiviso secondo le fasce di importo e secondo le tipologie di attività con le classi e le categorie indicate nell'avviso pubblicato sul profilo del committente nel portale della trasparenza, sezione bandi di gara, e sulla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/iscrizione-elenco-impres-e-professionisti-servizi-tecnici>, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 3 – Possono iscriversi all'elenco i seguenti soggetti:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera **b)**, le società di ingegneria di cui alla lettera **c)** i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da **a)** a **d)**;

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.



I soggetti richiedenti debbono possedere i requisiti minimi indicati nell'avviso citato al precedente art. 3.

Art. 4 – I soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco dovranno, secondo le modalità indicate nell'avviso citato al precedente art. 3, accedere al software presente sul sito dell'Amministrazione e, pena il mancato inserimento in elenco:

- a) compilare ed inviare apposita domanda di registrazione;
- b) procedere, mediante le credenziali d'accesso fornite dall'Amministrazione, alla compilazione delle maschere previste dal software, secondo le istruzioni previste;
- c) generare la domanda e i relativi allegati in formato PDF da firmare digitalmente;
- d) inoltrare telematicamente la domanda di iscrizione unitamente agli allegati richiesti.

La modifica dei dati inseriti, riguardanti una ulteriore tipologia di attività, determinerà la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.

Art. 5 – L'iscrizione sarà perfezionata mediante validazione del competente Settore, previa verifica della regolarità formale di quanto trasmesso, entro un termine massimo di 30 gg. dall'inoltro telematico della domanda di iscrizione. L'elenco sarà pubblicato sul sito web <https://www.uniroma1.it/it/pagina/iscrizione-elenco-imprese-e-professionisti-servizi-tecnici>, e su <https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi> previo aggiornamento mensile.

Art. 6 – L'ordine di iscrizione nell'elenco, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito secondo la data e l'ora dell'inoltro telematico della domanda di iscrizione stessa.

Art. 7 - L'avvenuta iscrizione sarà comunicata al soggetto richiedente a mezzo mail entro il termine di cui al precedente art. 6.

Art. 8 – E' vietata l'iscrizione contemporanea come soggetto singolo e come componente di un raggruppamento di professionisti o Società di professionisti, nonché la contemporanea iscrizione dello stesso soggetto se partecipante a più di un raggruppamento.
E' altresì, vietata l'iscrizione contemporanea come soggetto singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il soggetto è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

Art. 9 – Gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 saranno affidati nel rispetto del principio di rotazione o previa e motivata richiesta di affidamento del RUP; Nel caso di procedure negoziate di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00, l'invito sarà inoltrato ad almeno 5 soggetti se sussistono in tale numero soggetti qualificati, individuati tra gli iscritti nell'elenco selezionando gli operatori secondo l'ordine cronologico di iscrizione.

Art. 10 – L'elenco ha validità biennale, dall'1/01/2019 al 31/12/2020 ed è sempre aperto per le iscrizioni.

**Il Direttore di Area
Dott.ssa Sabrina Luccarini**